



PLUS AREA OVEST

Ufficio di Piano per la Programmazione e Gestione Associata dei Servizi

RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SULLA CENTRALE DI ACQUISTO TERRITORIALE SARDEGNA C.A.T. PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ GESTIONALI PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2017- 2018 E IMPLEMENTAZIONE SUPPORTO UFFICIO DI PIANO PLUS AREA OVEST CIG. 7166360B58. LETTERA D'INVITO.

IL Responsabile del procedimento

RENDE NOTO

- Che in esecuzione della propria determinazione n° 56 del 04.08.2017, relativa all'appalto del servizio in oggetto è indetta la richiesta di offerta (RDO) sottosoglia comunitaria, sulla centrale di acquisto territoriale Sardegna CAT della Regione Autonoma della Sardegna;
- Che **il 5 settembre 2017 ore 11.00**, avrà luogo la seduta pubblica per l'apertura della documentazione amministrativa.
- La gara avrà luogo anche se nessuno dei concorrenti sarà presente nella sala della gara e verrà dichiarata deserta qualora non sia pervenuta almeno una offerta valida.
- La stazione appaltante si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara stessa e di modificare la data dandone tempestiva comunicazione ai concorrenti.
- La seduta di gara potrà essere sospesa e aggiornata ad altra ora o a giorno successivo.

TUTTO CIO' PREMESSO

INVITA

Codesto Spettabile operatore economico a partecipare alla procedura di gara secondo il seguente disciplinare di gara.

ART. 1- STAZIONE APPALTANTE

COMUNE DI VILLA SAN PIETRO – UFFICIO DI PIANO PLUS AREA OVEST

Piazza San Pietro n. 6 09010 VILLA SAN PIETRO

Tel. 070/90 770 110 – 113 Fax 070/90 74 19

Indirizzi internet: www.comune.villasanpietro.ca.it; www.plusareaovest.it

e -mail: plusareaovest@comune.villasanpietro.ca.it

Posta Elettronica Certificata: plusareaovest@comunevillasanpietro.postecert.it

Responsabile del Plus Area Ovest: Dott.ssa Cristiana Floris

ART. 2 - OGGETTO DELL'APPALTO



L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio per la realizzazione del progetto Home Care Premium 2017 e l'implementazione del supporto all'ufficio di piano plus area ovest.

ART. 3 - LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Le attività oggetto del presente Capitolato verranno espletate presso la sede dell'Ufficio di Piano del comune di Villa San Pietro, capofila del Plus Ovest, presso gli uffici servizi sociali dei 16 comuni e al domicilio degli utenti beneficiari residenti nei comuni del Plus Ovest.

ART. 4 - DURATA DEL SERVIZIO

La durata dell'appalto è fissata in sessantacinque settimane (fino al 31.12.2018). La durata del contratto potrà essere estesa fino a completa resa del monte ore previsto. Le settimane decorrono dalla data del verbale di consegna del servizio.

La durata del contratto potrà essere estesa per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

ART. 5 - MODALITA' DI FINANZIAMENTO

Il servizio è finanziato dall'Inps Ex Gestione Inpdap e, più specificamente, dal Fondo Credito e attività sociali, alimentato dal prelievo obbligatorio dello 0,35% sulle retribuzioni del personale in servizio. Il servizio è cofinanziato dal fondo unico della Regione Autonoma della Sardegna per la parte destinata alla gestione dell'Ufficio di Piano dei Plus.

ART. 6 – PROCEDURA DI GARA

Richiesta di offerta (RDO) sottosoglia comunitaria sulla centrale di acquisto territoriale Sardegna CAT della Regione Autonoma della Sardegna.

ART. 7 – NORMATIVA

Nell'ambito della presente procedura sono richiamate le disposizioni generali del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ("Codice dei contratti pubblici") e del D.P.R. n. 207 del 2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei contratti". Nella gestione dell'intervento si dovrà tener conto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro (D. Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i).

ART. 8 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Il criterio è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016.

ART. 9 - CATEGORIA DEL SERVIZIO

CAT. 25 - CPC 93 servizi sanitari e sociali (allegato IX del D. Lgs. n. 50/2016) - CPV 85321000-5.

ART. 10 - CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G.)

C.I.G. 7166360B58



ART. 11 - IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo stimato a base d'asta complessivo è pari ad € **187.060,00**, oltre I.V.A di legge.

L'importo è comprensivo di tutte le spese per il personale, di amministrazione, di gestione e quelle relative all'utilizzo di materiali di consumo, mezzi, attrezzature, rimborsi chilometrici e della sicurezza necessarie per l'esecuzione del servizio e di tutti gli oneri richiesti dal Capitolato speciale d'appalto.

Nella formulazione dell'offerta economica, il soggetto concorrente dovrà tenere conto di tutte le condizioni, delle circostanze generali e particolari, nonché di tutti gli oneri e obblighi previsti dalla vigente legislazione che possano influire sui servizi oggetto dell'appalto e, quindi, sulla determinazione del prezzo offerto, considerato dallo stesso soggetto remunerativo.

Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all'importo a base di gara né offerte incomplete, plurime parziali ovvero condizionate o espresse in modo indeterminato.

Ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. si evidenzia che i costi della sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale sono pari a euro zero (€ 0,00), restando peraltro immutati gli obblighi dell'aggiudicatario in merito alla sicurezza sul lavoro.

Ai sensi dell'articolo 95, comma 10 del D. Lgs 50/2016 e del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., si evidenzia che gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro concernente l'attività dei concorrenti devono essere indicati, dalle stesse, nelle rispettive offerte.

Inoltre, devono essere indicati nell'offerta economica i costi per la manodopera, ai sensi dell'articolo 95, comma 10 del D. Lgs 50/2016.

Il corrispettivo è correlato alle ore di servizio effettivamente rese e documentate.

Ai sensi dell'articolo 50 del D. Lgs. 50/2016 si applica la seguente clausola sociale:

“L'appaltatore è tenuto all'integrale applicazione dell'art. 37 lett. B) del CCNL delle cooperative sociali, secondo il quale: “L'azienda subentrante nel caso in cui siano rimaste invariate le prestazioni richieste e risultanti nel Capitolato d'Appalto, o convenzione, assumerà, nei modi e condizioni previsti dalle leggi vigenti, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro da parte dell'impresa cessante, il personale addetto all'appalto o convenzione stessi, salvo quanto previsto al successivo punto D). Le imprese interessate prenderanno preventivi accordi per effettuare il passaggio diretto delle lavoratrici e dei lavoratori addetti all'appalto convenzione medesimi”.

ART. 12 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA E REQUISITI

Sono ammessi i soggetti di cui all'art. 45 D. Lgs. n. 50/2016.

“1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici gli operatori economici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p) nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. Gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee, che in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione oggetto della procedura di affidamento, possono partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come persone fisiche o persone giuridiche, ai sensi del presente codice.

2. Rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;*
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;*
- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.*



d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;

e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;

f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;

g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;”

I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di qualificazione di cui agli artt. 80, 83 del D. Lgs. 50/2016.

1. REQUISITI DI CARATTERE GENERALE (art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016).

Tali requisiti devono essere posseduti, a pena di esclusione, da tutti gli operatori economici.

Per mera facilitazione si riporta di seguito il testo dell'articolo:

“Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

3. L'esclusione di cui al comma 1 L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore



tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 qualora:

a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;

b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione; (si vedano le Linee guida n. 6 dei ANAC)

d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;

e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;

f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;

f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;

g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;



i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;

l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omissa la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omissi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5.

7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale e a tre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo, nei casi di cui ai commi 4 e 5 ove non sia intervenuta sentenza di condanna.

11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia."

L'operatore economico concorrente non deve aver concluso contratti di lavoro o conferito incarichi professionali nel triennio successivo alla cessazione del rapporto con ex dipendenti della pubblica amministrazione che hanno esercitato funzioni autoritative o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni (ai sensi del D. Lgs. 165/2001, art. 53, comma 16 bis "I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti").



Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list", di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78).

CLAUSOLA INCOMPATIBILITA'

Rilevato che l'espletamento del servizio di realizzazione delle prestazioni gestionali relative al progetto Home Care Premium 2017 è in conflitto con la posizione di soggetto accreditato al Plus Ovest che eroga le prestazioni integrative home care premium oggetto di accreditamento del Plus Area Ovest, presso il quale gli utenti possono spendere i loro buoni sociali, considerato che la presa in carico ed il supporto agli utenti da parte degli assistenti sociali, case manager, deve essere imparziale, considerato che chi effettua la valutazione tecnica non può anche essere, contemporaneamente, dipendente del fornitore che eroga i servizi, sono previste le seguenti clausole di incompatibilità:

- i fornitori accreditati al Plus Ovest per le prestazioni integrative Home Care Premium, possono partecipare alla gara in oggetto, a condizione che il concorrente si impegni, con specifica dichiarazione, a non prendere in carico ulteriori beneficiari del progetto Home Care Premium per l'erogazione delle prestazioni integrative Home Care Premium, nel caso in cui risulti aggiudicatario della procedura di cui trattasi;
- i fornitori accreditati al Plus Ovest per le prestazioni interessate dal progetto Home Care Premium, possono essere impresa ausiliaria ai fini dell'avvalimento per il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di gara, a condizione che l'impresa ausiliaria si impegni, con specifica dichiarazione, a non prendere in carico ulteriori beneficiari del progetto Home Care Premium per l'erogazione delle prestazioni integrative Home Care Premium, nel caso in cui il concorrente risulti aggiudicatario della procedura di cui trattasi;

REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE (art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016).

I soggetti che intendono partecipare alla gara d'appalto devono dichiarare:

- Iscrizione nel registro della C.C.I.A.A. (Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura) per l'attività oggetto della presente procedura (ovvero nel Registro professionale dello Stato di residenza per le imprese non aventi sede in Italia).
- In caso di imprese di altro Stato membro dell'Unione Europea non residenti in Italia, esse sono tenute a provare la loro iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei requisiti professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del D. Lgs. n. 50/2016, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.

In caso di Cooperativa sociale o Consorzio di cooperative sociali, regolare iscrizione all'albo regionale di cui alla L.R. del 22.04.1997 n. 16 (se la sede legale è nella Regione Sardegna) o all'Albo ex legge n. 381/91 se la sede legale si trova in Regioni che non dispongono ancora di tale Albo, purché in possesso dei requisiti previsti dalla legge n. 381/91 e all'Albo delle società cooperative di cui al D.M. - Ministero delle attività produttive- del 23.06.2004.

REQUISITI IN ORDINE ALLA CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE (ART. 83, COMMA 1, LETT. C) D. LGS. 50/2016)

Aver svolto, con esito positivo, nei 3 (tre) anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando di gara, (2014-2015-2016) almeno un servizio, in almeno una delle attività oggetto dell'appalto, a favore di enti pubblici indicando gli importi (Iva esclusa), la data e l'oggetto del servizio.

L'elenco dei servizi svolti nel triennio precedente in favore di Pubbliche Amministrazioni deve indicare gli importi (esclusa IVA), la data e l'oggetto del servizio. La capacità tecnica degli operatori concorrenti dovrà essere attestata mediante una dichiarazione di aver eseguito, con esito positivo, i servizi.



I servizi, di cui al presente articolo, prestati in favore di Pubbliche amministrazioni o gestori di pubblici servizi, sono comprovate da dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 445/2000 (come indicato nel DGUE, allegato alla presente procedura). Sarà cura della stazione appaltante in sede di controllo e verifica accertare la veridicità della dichiarazione (legge n.183 del 2011 art. 15).

CERTIFICAZIONE DI QUALITA' (art. 87 del D. Lgs. 50/2016)

- Essere in possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 o equipollenti.

In caso di raggruppamenti o di consorzi di qualsiasi genere tale requisito deve essere posseduto da tutte le imprese raggruppate o consorziate.

RAGGRUPPAMENTI

Si rinvia all'articolo art. 48 del D. Lgs. 50/2016.

Gli operatori economici possono partecipare, ai sensi dell'art. 45, comma 1, lettere d), e), del D. Lgs. n. 50/2016, oltre che singolarmente, anche in raggruppamento temporaneo di imprese, nel rispetto dell'art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016.

I requisiti di ammissione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 (requisiti di ordine generale) dovranno essere posseduti e dichiarati all'interno della domanda di partecipazione da ciascuno degli operatori economici, facenti parte del raggruppamento.

Per i requisiti di cui all'articolo 83 del D. Lgs. 50/2016 (requisiti economico finanziari e tecnico professionali) dovranno essere posseduti e dichiarati all'interno della domanda di partecipazione da ciascuno degli operatori economici, facenti parte del raggruppamento nella seguente misura:

- la mandataria, in ogni caso, deve possedere i requisiti, economico finanziari e tecnico organizzativi in misura **maggioritaria** rispetto alla/e mandante/i, dichiararli ed eseguire le prestazioni in misura **maggioritaria** rispetto alla/e mandante/i.

Tutti gli operatori economici che intendono riunirsi e/o riuniti hanno l'obbligo di dichiarare le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

In caso di aggiudicazione, i soggetti assegnatari dell'esecuzione del servizio non potranno essere diversi da quelli indicati in sede di gara.

L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori.

Si precisa, inoltre, che:

- nel caso di raggruppamento non ancora costituito la capogruppo e ciascuna delle imprese mandanti, a mezzo dei legali rappresentanti, devono sottoscrivere e produrre una dichiarazione firmata da tutti i soggetti facenti parte dell'ATI da cui risulti l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
- il DGUE dovrà essere presentato dal legale rappresentante di tutte le imprese partecipanti al raggruppamento;
- tutti devono sottoscrivere sia l'offerta tecnica che l'offerta economica.

Nel caso di raggruppamento già costituito dovrà presentare scrittura privata autenticata dal notaio con la quale è stata costituito lo stesso R.T.I., con indicazione delle parti del servizio che ciascuna delle associate deve svolgere e con cui è stato conferito il mandato collettivo irrevocabile speciale con rappresentanza alla capogruppo.

Inoltre, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario.



CONSORZI STABILI E CONSORZI FRA SOCIETÀ COOPERATIVE DI CUI ALL'ARTICOLO 45, comma 2 lett. b) e c) del D. Lgs. 50/2016.

I requisiti di ammissione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 (requisiti di ordine generali) dovranno essere posseduti e dichiarati all'interno della domanda di partecipazione da ciascuno dei consorziati indicati quali esecutori dell'appalto.

Nel caso di Consorzi stabili si applicano gli articoli 47 e 48, ove applicabili, del D. Lgs. 50/2016.

I consorzi di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c) al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto.

I consorzi stabili e i consorzi di cooperative o imprese artigiane sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati concorrono, in caso di aggiudicazione, i soggetti assegnatari dell'esecuzione del servizio NON potranno essere diversi da quelli indicati in sede di gara.

È consentito, per le ragioni indicate dal Codice degli appalti, articolo 48, commi 7-bis, 17, 18 e 19 ai soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), designare ai fini dell'esecuzione dei lavori o dei servizi, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata.

Ai consorziati indicati quali esecutori è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

N.B: Inoltre, i Consorzi devono inserire all'interno della "Documentazione amministrativa", lo statuto del Consorzio.

ART. 13 - DOTAZIONE INFORMATICA PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Per partecipare alla presente procedura l'operatore economico concorrente deve dotarsi, a propria cura e spese, della seguente strumentazione tecnica e informatica:

- firma digitale di cui al D. Lgs. n. 82/2005;

ART.14 - PATTO D'INTEGRITÀ'

In attuazione all'art. 1, comma 17 della Legge 190/2012, il titolare o il rappresentante legale degli operatori economici partecipanti **alla gara dovranno obbligatoriamente, a pena di esclusione dalla gara, sottoscrivere e allegare nella documentazione amministrativa il patto d'integrità allegato**, il quale stabilisce la reciproca, formale obbligazione del Comune di Villa San Pietro e degli operatori economici che partecipano alle gare dalla stessa indette, di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'esplicito impegno anticorruzione a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione di un contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.

ART. 15 - SUBAPPALTO

Non è previsto il subappalto.

ART. 16 – VERIFICA POSSESSO DEI REQUISITI AVCpass



La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico finanziario avviene, ai sensi della delibera attuativa dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ex AVCP) n. 111 del 20 dicembre 2012, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'Autorità.

Tutti gli operatori economici interessati a partecipare alla presente procedura devono registrarsi al sistema AVCpass, accedendo all'apposito link sul portale ANAC (www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/AVCpass) secondo le istruzioni ivi contenute.

L'operatore economico, dopo la registrazione al servizio AVCpass, indica a sistema il CIG del lotto per il quale partecipa. **Il sistema rilascia un codice "PassOE" da inserire nella "Documentazione amministrativa"**. Il PassOE rappresenta, infatti, lo strumento necessario per la verifica del possesso dei requisiti da parte della stazione appaltante.

Si ricorda che tali adempimenti relativamente al PassOE sussistono, in caso di avvalimento, anche in riferimento all'impresa ausiliaria.

ART. 17 - MODALITA' E TERMINI VERSAMENTO DI CONTRIBUZIONE A.N.A.C. (ex A.V.C.P.)

I concorrenti sono tenuti a versare il contributo a favore dell'A.N.A.C. (ex AVCP), con le modalità di cui alla deliberazione n. 1377 del del 31.12.2016, il contributo di partecipazione alla gara: euro (€) 20,00;

- Per eseguire il pagamento è necessario iscriversi on-line al Servizio Riscossione Contributi.

L'operatore economico deve collegarsi al Servizio Riscossione Contributi con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale intende partecipare. Il sistema consente le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:

- on-line mediante carta di credito dei circuiti Visa e Visa Electron (con la gestione del protocollo "certified by"), MasterCard (con la gestione del protocollo "secure code"), Diners, American Express. A riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà la ricevuta di pagamento (da stampare e allegare all'offerta-Documentazione amministrativa) all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta resterà disponibile accedendo alla lista dei "pagamenti effettuati" sul Servizio Riscossione Contributi;

- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio Riscossione Contributi, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini.

L'operatore economico al momento del pagamento deve verificare l'esattezza dei dati riportati sullo scontrino rilasciato dal punto vendita (il proprio codice fiscale e il CIG della procedura alla quale intende partecipare). Lo scontrino dovrà essere allegato, in originale, all'offerta.

Gli operatori economici sono tenuti al pagamento della contribuzione quale condizione di ammissibilità alla procedura di selezione del contraente. Essi sono tenuti a dimostrare, al momento della presentazione dell'offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione. La mancata dimostrazione dell'avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione dalla procedura di scelta del contraente ai sensi dell'art. 1, comma 67 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

ART. 18 – SOCCORSO ISTRUTTORIO

Alla presente procedura si applicano unicamente le cause di esclusione tassativamente indicate dalla legge e, per le ipotesi di irregolarità nella presentazione delle offerte si applicano le disposizioni inerenti al soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. 50/2016.

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice degli appalti. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile



decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

ART. 19 - CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE

Per partecipare alla gara è richiesta, a pena di esclusione, la costituzione di un deposito cauzionale provvisorio, a garanzia dell'affidabilità dell'offerta di cui ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs n. 50/2016.

Il valore del deposito cauzionale è pari al 2% (dueper cento): euro **3.741,20**.

L'importo della garanzia è ridotto secondo i termini e le modalità previste dell'articolo 93, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016.

Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo del comma 7 dell'articolo 93, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.¹

Per fruire del beneficio della riduzione, l'operatore economico dichiara, in sede di offerta, il possesso del requisito. In caso di certificazioni è necessario presentare copia della stessa, con copia conforme all'originale della detta certificazione o dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 dal rappresentante legale attestante il possesso del beneficio con firma elettronica digitale.

¹ Vedasi il DM. Ministero delle attività produttive 18.04.2005 Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese Art. 2 "La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita PMI) è costituita da imprese che:

a) hanno meno di 250 occupati, e

b) hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.

2. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa l'impresa che:

a) ha meno di 50 occupati, e

b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.

3. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce microimpresa l'impresa che:

a) ha meno di 10 occupati, e

b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

4. I due requisiti di cui alle lettere a) e b) dei commi 1, 2 e 3 sono cumulativi, nel senso che tutti e due devono sussistere.

5. Ai fini del presente decreto:

a) per fatturato, corrispondente alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme del codice civile, s'intende l'importo netto del volume d'affari che comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attività ordinarie della società, diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonché dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con il volume d'affari;

b) per totale di bilancio si intende il totale dell'attivo patrimoniale;

c) per occupati si intendono i dipendenti dell'impresa a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola dell'impresa e legati all'impresa da forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza, fatta eccezione di quelli posti in cassa integrazione straordinaria.

6. Fatto salvo quanto previsto per le nuove imprese di cui al comma 7:

a) il fatturato annuo ed il totale di bilancio sono quelli dell'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689, ed in conformità agli articoli 2423 e seguenti del codice civile;

b) il numero degli occupati corrisponde al numero di unita-lavorative-anno (ULA), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre quelli a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA. Il periodo da prendere in considerazione è quello cui si riferiscono i dati di cui alla precedente lettera a).

7. Per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale dell'attivo patrimoniale risultanti alla stessa data.



Si precisa che in caso di RTI la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese siano certificate o in possesso dei requisiti e della relativa dichiarazione.

Il deposito cauzionale provvisorio può essere costituito, a scelta dell'offerente, con una delle seguenti modalità: cauzione o fideiussione a scelta dell'offerente.

L'offerta, in ogni caso, deve essere, a pena di esclusione, corredata dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 103 del D. Lgs. 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario. La presente disposizione non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

Si specifica che, in caso di:

- Assegno circolare deve essere intestato al comune di Villa San Pietro;
- Attestazione di bonifico deve avere come beneficiario il Comune di Villa San Pietro - Banco di Sardegna – agenzia di Pula – Codice IBAN: IT15Z0101543940000000050737. Nel caso di versamento su c/c intestato al comune di Villa San Pietro, per facilitare lo svincolo della cauzione provvisoria prestata, si prega di indicare il numero di conto corrente e gli estremi della banca presso cui il comune di Villa San Pietro dovrà appoggiare il mandato di pagamento.

La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Le fideiussioni bancarie o le polizze assicurative dovranno avere una validità minima di almeno pari a 180 giorni, decorrente dal giorno fissato quale termine ultimo per la presentazione delle offerte.

La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta dell'Amministrazione.

In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione, questa dovrà:

- essere conforme agli **schemi di polizza** tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123 (dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 75 del Codice);

- riportare l'autentica notarile della sottoscrizione OPPURE esser corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore (firmato digitalmente dal fideiussore), che attesti il potere di impegnare, con la sottoscrizione, la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;

La cauzione provvisoria potrà essere presentata alternativamente o tramite la diretta produzione del documento informatico (file con estensione P7M, firmato digitalmente sia dal concorrente che dal fideiussore), oppure tramite la produzione della scansione del documento cartaceo originale, in tal caso la conformità deve essere attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, con dichiarazione allegata al documento informatico oppure asseverata secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71 del Dlgs 82/2005 (art. 22 Dlgs 82/2005).



Modalità di presentazione della garanzia provvisoria in caso di operatori riuniti:

In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo.

ART. 20 - AVVALIMENTO

L'operatore economico, singolo o in raggruppamento (di seguito "soggetto avvalente") può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c), richiesti dal presente atto, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, (definito "ausiliario") anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.

L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti deve fornire la seguente documentazione, allegandola alla documentazione amministrativa:

- una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;

- una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia.

- il contratto in originale o copia autentica in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

La stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88, se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80. Essa impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. Nel bando di gara possono essere altresì indicati i casi in cui l'operatore economico deve sostituire un soggetto per il quale sussistono motivi non obbligatori di esclusione, purché si tratti di requisiti tecnici.

Ai sensi del comma 7, art. 89 del D. Lgs. 50/2016 non è consentito, a pena l'esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente atto in materia di avvalimento, si fa rinvio integrale all'articolo 89 del D. Lgs. n. 50/2016.

I fornitori accreditati al Plus Ovest per le prestazioni integrative Home care premium, non possono essere impresa ausiliaria ai fini dell'avvalimento per il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di gara.



ART. 21 - TERMINE E MODALITA' PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Gli operatori interessati devono far pervenire la documentazione per la partecipazione alla gara al Mercato elettronico "Sardegna CAT", entro il termine perentorio come previsto, negli spazi relativi alla "Richiesta d'offerta" ivi predisposta.

L'offerta deve essere redatta in lingua italiana, pena l'irricevibilità della stessa e comunque la non ammissione alla procedura.

L'ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del Sistema.

Resta inteso che la mancata ricezione della documentazione entro il termine, data e ora stabilita, è a completo rischio del mittente.

Scaduto il termine utile per la presentazione delle offerte, non potrà essere ritirata e l'offerta diventa, quindi, vincolante per il concorrente. Inoltre, la stessa è vincolante per centottanta (180) giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.

L'offerta dovrà essere inserita nelle apposite sezioni relative alla presente procedura e dovrà essere composta, a pena di esclusione, dai seguenti documenti redatti in lingua italiana:

1.1 - "Busta di Qualifica" documentazione Amministrativa;

1.2 - "Busta Tecnica" offerta tecnica;

1.3 - "Busta economica" offerta economica.

Tutti i file della documentazione amministrativa dovranno essere inseriti a sistema nella Busta di Qualifica.

Dovranno essere presentati i seguenti documenti:

"Documentazione amministrativa."

1) **D.G.U.E. (Documento di Gara Unico Europeo), allegato al presente bando ed aggiornato al D. Lgs. 56/2017.**

Il DGUE deve essere sottoscritto dal Titolare o dal Legale Rappresentante del concorrente ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 tramite firma elettronica digitale.

In caso di raggruppamento da costituirsi il DGUE dovrà essere presentata dal legale rappresentante di tutte le imprese partecipanti al raggruppamento.

Si precisa che in caso di soggetti plurimi ciascun operatore economico facente parte del RTI/Consorzio dovrà presentare un DGUE distinto.

In caso di avvalimento anche l'operatore economico ausiliario dovrà presentare il DGUE.

N.B. nella compilazione del DGUE in corrispondenza del rigo relativo a "B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO" dovranno essere indicati e riportati:

1. titolare e direttori tecnici: se si tratta di impresa individuale;

2. soci e direttori tecnici: se si tratta di società in nome collettivo;

3. soci accomandatari e direttori tecnici: se si tratta di società in accomandita semplice;

4. membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, i membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico, il socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci: se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

5. eventuali persone con le stesse cariche sopra citate cessate dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando.

2) **Certificazione del sistema di qualità** (come descritto alla relativa voce) in copia conforme all'originale del certificato ai sensi degli articoli 19 e 47 del D.P.R. 445/2000 firmato con firma elettronica digitale;

3) **Cauzione provvisoria** (come da articolo 19) corredata, eventualmente, dalla copia conforme all'originale del certificato ai sensi del DPR 445/2000 relativo alle certificazioni per la riduzione della cauzione provvisoria (se diversa dal punto 2);

4) Nel caso di raggruppamento già costituito la **scrittura privata autenticata** con la quale è stata costituita l'ATI con indicazione delle parti del servizio, anche in misura percentuale, che ciascuna delle



associe intende svolgere - nel caso di raggruppamento non ancora costituito **dichiarazione di impegno**, se aggiudicatari, a costituire il raggruppamento e a conferire mandato collettivo irrevocabile speciale con rappresentanza con indicazione delle parti del servizio, anche in misura percentuale, che ciascuna delle associe intende svolgere;

- 5) Eventuale dichiarazione di avalimento;
- 6) Per i Consorzi: devono inserire copia conforme dello statuto del Consorzio;
- 7) Patto d'integrità sottoscritto;
- 8) PassOE;
- 9) Eventuale dichiarazione nel caso in cui il concorrente sia anche fornitore accreditato al Plus Ovest per le prestazioni integrative Home Care Premium, di impegno, con specifica dichiarazione, a non prendere in carico ulteriori beneficiari del progetto Home Care Premium per l'erogazione delle prestazioni integrative Home Care Premium, nel caso in cui risulti aggiudicatario della procedura di cui trattasi;
- 10) Versamento ANAC;

N.B. tutti i documenti, come sopra elencati dal numero 1 al 9 dovranno riportare la firma elettronica digitale del legale rappresentante o del soggetto firmatario.

Tutti i file relativi all'offerta tecnica dovranno essere firmati digitalmente, dovranno essere inseriti a sistema nella Busta Tecnica.

“Offerta tecnica” progetto sotto forma di elaborato progettuale per la gestione dei servizi oggetto dell'appalto, con l'indicazione dettagliata della soluzione tecnico/organizzativa di consistenza max 6 pagine composte da max 38 righe formato A4, carattere times new roman, interlinea 1,5 - proposta per l'esecuzione dei servizi, in relazione alle norme e precisazioni contenute nel bando di gara e nel capitolato d'oneri allegato, parte integrante e sostanziale della presente procedura, proponendo soluzioni autonomamente elaborate, ma non difformi dalle indicazioni minime stabilite.

Il progetto deve essere sottoscritto dal Legale rappresentante del concorrente (in caso di raggruppamento costituendo l'offerta tecnica deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che compongono il raggruppamento).

N.B. tutti i documenti da produrre dovranno riportare la firma elettronica digitale.

Tutti i file relativi all'offerta economica dovranno essere firmati digitalmente e dovranno essere inseriti a sistema nella Busta Economica.

“Offerta economica” redatta secondo il modello “B” allegato al presente atto, in regola con il bollo, datata e sottoscritta dal titolare dell'impresa o dal Legale rappresentante con l'indicazione in euro, in cifre ed in lettere, della percentuale di ribasso offerta sulla parte dell'importo soggetto a ribasso e del costo complessivo e (IVA esclusa).

L'offerta economica è presentata utilizzando preferibilmente il modello “B”, allegato al presente atto, che deve essere compilato in ogni sua parte o comunque l'offerta può essere fornita anche in altro modo purché sia riferita alle totalità degli elementi richiesti e nello stesso ordine.

In caso di raggruppamento costituendo, l'offerta economica deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che compongono il raggruppamento.

Non saranno ammesse:

- ⌊ offerte subordinate, anche indirettamente, a riserva e/o condizioni ed in aumento;
- ⌊ offerte che recano abrasioni o correzioni nell'indicazione del prezzo offerto;
- ⌊ offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato o riferite ad altra gara;

Nel caso di mancata leggibilità dell'offerta in cifre farà fede il prezzo in lettere e in tutti i casi di discordanza sarà ritenuta valida quella più vantaggiosa per l'Ente.

N.B. tutti i documenti da produrre dovranno riportare la firma elettronica digitale.



ART. 22 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

L'appalto verrà aggiudicato al concorrente che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs n. 163/2006, determinata come di seguito indicato.

La Commissione di gara, appositamente nominata dal Responsabile del Plus Area Ovest, avrà a disposizione punti 100 così suddivisi:

OFFERTA TECNICA - da 0 a 80;

OFFERTA ECONOMICA - da 0 a 20 punti

A) **OFFERTA TECNICA:** punteggio massimo attribuibile: punti 80

La Commissione di gara dovrà:

- procedere ad esprimere per ciascun elemento specifico di valutazione, un giudizio sintetico corrispondente ad uno fra i 7 giudizi predeterminati;

- A ciascuno di tali giudizi corrisponderà, in via automatica, un determinato coefficiente matematico espresso in termini di frazione, da utilizzarsi per la concreta attribuzione dei punteggi.

Tali giudizi sintetici ed i relativi coefficienti vengono esposti nella sottoelencata tabella.

Ciascun commissario esprimerà il proprio grado di preferenza attribuendo il punteggio secondo la seguente scala di giudizio di seguito riportata:

Giudizio	Coefficiente
Completamente inadeguato e non valutabile	0/6 = 0
Molto inadeguato	1/6 = 0,17
Insufficiente	2/6 = 0,33
Sufficiente	3/6 = 0,50
Discreto	4/6 = 0,67
Buono	5/6 = 0,83
Ottimo	6/6=1

Più esattamente, i punti che verranno attribuiti in ragione di ciascun indicatore risulteranno quale il prodotto tra il coefficiente assegnato dalla Commissione (da 0/6 a 6/6), come da tabella su riportata, ed il massimo punteggio attribuibile per ciascun indicatore di valutazione sotto indicati.

Es. giudizio Commissione, dato da 3 valutazioni soggettive (es. $2/6+2/6+3/6$) = 7/6 finale che darà poi luogo alle seguenti ulteriori operazioni: $7:6= 1,17$ diviso il numero dei componenti la commissione (per es. 3) = 0.39 coefficiente da moltiplicare per il punteggio massimo attribuibile a ciascun indicatore (Es. punti max 5 per indicatore darà luogo all'assegnazione di punti 1,95).

Il progetto sarà valutato esclusivamente sulla base del contenuto dei punti sotto indicati, ciascuno dei quali fa riferimento ai criteri di valutazione sotto riportati:

Di seguito viene riportata la griglia di valutazione:

Criterio	Indicatori	Punteggio
----------	------------	-----------



Rispondenza del progetto alle finalità e alle caratteristiche del servizio come indicate dal capitolato. Max punti 20	Coerenza fra problemi individuati, obiettivi, azioni e risorse umane.	0-10
	Completezza, comprensibilità, coerenza interna. Chiarezza nella descrizione delle attività e delle metodologie proposte.	0-10
Organizzazione e gestione delle attività Max punti 30	Organizzazione delle singole attività e dei servizi.	0-10
	Organizzazione, chiarezza ed efficacia del piano di utilizzo del personale rispetto alle diverse funzioni (back office-front office)	0-10
	Modalità e grado di integrazione dei servizi offerti con i servizi d'ambito e comunali.	0-10
Principi trasversali Max punti 6	Concretezza delle misure previste per la riduzione dell'utilizzo della carta nell'esecuzione delle attività	0-3
	Chiarezza e efficacia delle misure di attuazione della pari opportunità di genere	0- 3
Comunicazione con l'Ente Gestore e alla popolazione. Max punti 12	Efficacia del sistema informativo proposto all'ente gestore.	0-6
	Efficacia del sistema informativo proposto alla popolazione.	0-6
Sistema di valutazione Max punti 6	Sostenibilità del sistema di valutazione (economicità, facilità nel reperimento dei dati, significatività dei dati, frequenza e trasparenza della reportistica)	0-6
Proposte migliorative Max punti 6	Concretezza delle migliorie proposte	0-3
	Utilità delle migliorie per il programma nel suo complesso	0-3

B) **OFFERTA ECONOMICA** punteggio massimo attribuibile punti 20. L'offerta economica, da redigersi con le modalità previste dal presente bando e redatta secondo il modello B non dovrà comunque essere pari o superiore all'importo a base d'asta.

Il ribasso per la parte economica dell'offerta deve essere calcolato sul totale a base d'asta.

L'offerta deve essere dettagliata ed effettuata sulle singole voci come specificate nell'offerta economica, come da allegato "modello B".

Sarà attribuito il punteggio massimo all'offerta con il prezzo più basso, il suddetto prezzo costituisce parametro di riferimento per la valutazione delle restanti offerte.



Pertanto, nel caso in cui pervenga all'Amministrazione un numero di offerte valide pari o superiore a 2 (due), la Commissione attribuirà a ciascuna offerta economica un punteggio proporzionale a tutte le offerte, calcolandolo mediante l'applicazione della seguente formula:

L'offerta dovrà essere espressa in ribasso. Non sono ammesse offerte in aumento.

$$P_i = P_{max} * (A_{min}/A_i)$$

Dove:

P_i: Punteggio economico

P_{max}: Punteggio massimo

A_{min}: Offerta più bassa

A_i: offerta fornitore

ART. 23 - LUOGO E MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELLA GARA

La procedura di gara sarà articolata nelle seguenti fasi:

1. **Prima fase** (seduta pubblica): verifica a cura del RUP della regolarità della documentazione amministrativa, procederà all'ammissione o all'esclusione dei concorrenti e apertura delle offerte tecniche dei concorrenti ammessi alla procedura;

2. **Seconda fase** (seduta riservata): valutazione delle offerte tecniche da parte della commissione giudicatrice, nominata con determinazione del Responsabile del Plus Area Ovest dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte;

3. **Terza fase** (seduta pubblica): apertura delle Buste Economiche da parte della commissione giudicatrice, nominata con determinazione del Responsabile del Plus Area Ovest e definizione della graduatoria finale dei concorrenti;

La stazione appaltante si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara stessa o di prorogarne la data.

La stazione appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione dell'appalto anche nel caso di presentazione di una sola offerta valida purché accettabile.

La partecipazione alla gara implica, senza eccezione alcuna, l'accettazione delle clausole tutte contenute nel presente atto che disciplina le modalità di gara.

ART. 24 – OFFERTE ANOMALE

In applicazione degli artt. 97 del D. Lgs. 50/2016 si procederà alla valutazione della congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal presente capitolato.

Gli operatori economici forniscono, su richiesta della stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.

Tale giudizio tecnico verrà effettuato, secondo le modalità di cui all'art. 97 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

ART. 25 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

L'aggiudicazione definitiva sarà disposta con apposita determinazione del Responsabile del Settore.

Dopo l'aggiudicazione definitiva verrà richiesta al vincitore della gara la documentazione necessaria per la stipula del contratto nonché il versamento della cauzione definitiva calcolata, ai sensi dell'articolo 103 del D. Lgs. 50/2016, a garanzia del rispetto degli impegni contrattuali e di eventuali danni.



La stazione appaltante richiederà d'ufficio il DURC (documento unico di regolarità contributiva), in corso di validità.

ART. 26 - STIPULA DEL CONTRATTO

Il concorrente risultato aggiudicatario, nel termine perentorio indicato dall'Amministrazione, dovrà stipulare nella sede municipale, il contratto che non potrà essere ceduto pena nullità di diritto dello stesso.

Se il concorrente non si presenta alla stipula del contratto alla data indicata, la Stazione appaltante potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione e all'affidamento al concorrente che segue nella graduatoria.

Il contratto acquista efficacia dal momento della sottoscrizione di entrambe le parti e la durata decorre dalla data indicata nello stesso.

Tutte le spese e gli oneri per la stipula del contratto sono a completo ed esclusivo carico del soggetto aggiudicatario nella misura fissata dalla legislazione in vigore.

L'importo stimato dei costi è pari ad euro 770,00 circa, di cui 200 euro per la registrazione del contratto e Euro 570,00 di diritti di segreteria.

ART. 27 – RICHIESTA DI EVENTUALI CHIARIMENTI

Tutti gli operatori economici interessati potranno richiedere eventuali chiarimenti inerenti alla presente procedura di gara esclusivamente tramite la piattaforma Sardegna Cat, tramite l'apposito sistema di interfaccia "messaggistica".

ART. 28 – NORME DI RINVIO

Per quanto espressamente richiamato nel presente disciplinare di gara e trova applicazione la normativa vigente del D. Lgs. 50/2016 e del DPR 207/2010.

Il concorrente deve, inoltre, dichiarare di:

- Accettare integralmente ed incondizionatamente tutte le condizioni stabilite nel disciplinare di gara e nel capitolato d'oneri e relativi allegati;
- Aver preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari che possono influire sull'offerta e di obbligarsi ad eseguire i servizi al prezzo offerto riconosciuto come remunerativo e compensativo;
- Attestare che l'erogazione del servizio oggetto del presente appalto rientra nelle finalità statutarie dell'impresa;
- Garantire il rispetto delle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/2008 e ss.mm. ii) nonché il rispetto di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci;
- Di impegnarsi a redigere il proprio documento di valutazione di rischi (DVR) che, in caso di aggiudicazione, sarà prodotto all'amministrazione appaltante;
- Garantire che la determinazione dei costi a base dei servizi di cui si tratta tiene conto correttamente del costo del lavoro con riferimento ai contratti collettivi di categoria e dei relativi accordi integrativi in vigore nel tempo e nella località ove si svolge il servizio e conseguentemente di impegnarsi a darvi applicazione nei confronti di tutti i propri lavoratori;
- Dichiarare l'assenza di ogni altra situazione che determini l'esclusione dalla gara e/o l'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;
- Dichiarare di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese il concorrente sarà escluso dalla procedura per la quale le dichiarazioni sono state rilasciate o, nel caso risultasse aggiudicatario, decadrà dalla aggiudicazione medesima;
- Di impegnarsi in caso di aggiudicazione, a garantire l'esecuzione del servizio nei tempi fissati dalla stazione appaltante e con le modalità previste dal disciplinare di gara e dal capitolato d'oneri;



Comune di

Villa San Pietro

Provincia di Cagliari

Piazza San Pietro, 6

09010 Villa San Pietro (CA)

C.F. 00492250923

Tel. 07090770110 Fax 070907419

sito: www.comune.villasanpietro.ca.it

e-mail: plusareaovest@comune.villasanpietro.ca.it

pec: plusareaovest@comunevillasanpietro.postecert.it

- Di aver preso visione dell'informativa di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.
Villa San Pietro, 04/08/2017

Il Responsabile del Settore Plus Area Ovest
f.to Cristiana Floris